



REGIONE PUGLIA

**AREA POLITICHE PER LA PROMOZIONE
DELLA SALUTE DELLE PERSONE
E DELLE PARI OPPORTUNITÀ**

**SERVIZIO PROGRAMMAZIONE SOCIALE E
INTEGRAZIONE SOCIOSANITARIA**

ALLEGATO 1

**SCHEMA DI CONVENZIONE TRA MINISTERO
DELL'INTERNO (ADG PAC SERVIZI DI CURA) E REGIONE
PUGLIA SULLE MODALITA' DI ESERCIZIO DEI
CONTROLLI DA PARTE DELLA REGIONE PUGLIA**

ACCORDO

Tra

il Ministero dell'Interno, con sede in Roma, Piazza Cavour, 25, rappresentato dal Prefetto Silvana Riccio in qualità di Autorità di gestione del "Programma Nazionale Servizi di Cura all'Infanzia e agli Anziani non autosufficienti" del Piano di Azione e Coesione (di seguito Adg)

e

la Regione Puglia (di seguito Regione) rappresentata dalla dr.ssa Anna Maria Candela, in qualità di dirigente pro tempore del Servizio Programmazione Sociale e Integrazione Sociosanitaria – Assessorato al Welfare – Area Politiche per la Promozione della Salute, delle Persone e delle Pari Opportunità;

VISTO

- a. il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio dell'11 luglio 2006, recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione, che abroga il regolamento (CE) n. 1260/1999 e visto in particolare l'art. 33 che prevede la revisione dei Programmi operativi cofinanziati dai detti Fondi strutturali comunitari;
- b. il Regolamento (CE) n. 1828/2006 della Commissione, dell'8 dicembre 2006, che stabilisce modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e successive modifiche ed integrazioni;
- c. il decreto del Presidente della Repubblica 3 ottobre 2008, n. 196, Regolamento di esecuzione del regolamento (CE) n. 1083/2006, recante disposizioni generali sul fondo europeo di sviluppo regionale, sul fondo sociale europeo e sul fondo di coesione;
- d. il Quadro Strategico Nazionale Italia (QSN) 2007- 2013, adottato con la decisione della Commissione europea n. C(2007)3329 del 13 luglio 2007;
- e. il documento «Iniziativa di accelerazione e di miglioramento dell'efficacia degli interventi» approvato in data 27 febbraio 2012 dal Comitato nazionale per il coordinamento e la sorveglianza della politica regionale unitaria e visti in particolare i punti 4 e 7 che dettano le condizioni attraverso cui le risorse provenienti dalla riduzione del tasso di cofinanziamento nazionale dei Programmi operativi 2007-2013 sono utilizzabili nell'ambito del Piano di Azione Coesione (di seguito PAC);
- f. la Delibera CIPE n.113 del 26 ottobre 2012 che individua il Ministero dell'Interno quale Amministrazione responsabile della gestione del "Programma Nazionale servizi di cura all'infanzia e agli anziani non autosufficienti" (di seguito "Programma Nazionale Servizi di Cura"), previsto dal PAC, nel quadro di un sistema di gestione che vede affiancate, in particolare per i profili di indirizzo di merito, le Amministrazioni nazionali di riferimento (Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali e Dipartimento per le Politiche della Famiglia), le Regioni di riferimento e gli Ambiti, quali beneficiari delle risorse del Programma e responsabili della attuazione e quindi dell'organizzazione dei servizi sul proprio territorio;
- g. il decreto del 10 gennaio 2013 con il quale il Ministro dell'Interno attribuisce al Prefetto Silvana Riccio le funzioni di AdG responsabile per la gestione e attuazione del ~~PAC~~ "Programma Nazionale Servizi di Cura";

- h. il Programma Nazionale Servizi di Cura che rientra tra le azioni aggiuntive lanciate con l'aggiornamento del PAC del maggio 2012 (c.d. seconda riprogrammazione) per i servizi di cura per l'infanzia e per gli anziani non-autosufficienti nelle quattro regioni dell'area Convergenza del Quadro Strategico Nazionale (Campania, Puglia, Calabria e Sicilia), cui sono attribuiti 730 milioni di euro provenienti dalla riprogrammazione del fondo di co-finanziamento nazionale a Programmi Operativi Nazionali e Interregionali (di responsabilità di Amministrazioni centrali) per il periodo di programmazione 2007-2013;
- i. gli obiettivi del Programma Nazionale Servizi di Cura alla prima infanzia e agli anziani non autosufficienti, articolati per le due categorie di utenti in due linee di intervento dedicate, che prevedono interventi di tipo strutturale e di sostegno per aumentare l'offerta e la qualità dei servizi di cura ;
- j. l'allegato alla nota n. 0013085 del 13/02/2013 del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato / IGRUE inerente le procedure per l'utilizzo delle risorse destinate agli interventi del Piano di Azione Coesione;
- k. l'art. 1, comma 247 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 nonché la circolare n. 5 dell'11/02/2014 emanata dal predetto Dipartimento;

CONSIDERATO CHE

- a. il Programma Nazionale Servizi di Cura, nel rispetto dell'articolazione istituzionale delle competenze e della filiera ordinaria delle responsabilità, prevede il coinvolgimento delle Regioni nell'interlocazione di merito e individua il sistema organizzativo e istituzionale dei servizi sul territorio sub regionale (Ambiti/Distretti per i servizi sociali e socioassistenziali) quali soggetti attuatori degli interventi;
- b. il Programma Nazionale Servizi di Cura si pone l'obiettivo generale di contribuire al rafforzamento delle capacità amministrative e organizzative della filiera ordinaria dedicata alla gestione dei servizi di cura, coinvolgendo attivamente le Regioni e i Comuni;
- c. la peculiare impostazione strategica del Programma richiede condizioni di *governance* efficaci e innovative, che comportano un notevole sforzo organizzativo e sono rispondenti alla necessità di implementare un sistema di gestione e controllo delle risorse pubbliche che rispetti i requisiti formali e sostanziali;
- d. è stato previsto, con il coordinamento dell'AdG, il coinvolgimento attivo dei soggetti responsabili dell'intera filiera istituzionale tale da garantire, da un lato le condizioni ottimali alla realizzazione di un'iniziativa di concreto interesse comune, e dall'altro l'apprendimento dei meccanismi relazionali funzionali all'efficace attuazione degli interventi da parte dei soggetti istituzionali coinvolti;
- e. il Documento di Programma e il Sistema di Gestione e Controllo (SI.GE.CO.) prevedono che *"agli Uffici regionali di riferimento è affidata l'attività di sorveglianza sull'attuazione dei progetti, l'attività di monitoraggio e l'attività di controllo di primo livello – documentale - sulla spesa"* e che *"quando partecipano attivamente alla filiera dei controlli ricevono la rendicontazione delle spese sostenute dai beneficiari, verificano la completezza e correttezza della documentazione prodotta e ne trasmettono gli esiti al Beneficiario, all'UTG del capoluogo di Regione, all'Ufficio di monitoraggio e controllo dell'Adg e al Program Manager regionale"*;
- f. il predetto Sistema di Gestione e Controllo (SI.GE.CO) prevede, inoltre, che *"la Prefettura – Ufficio Territoriale di Governo del capoluogo di regione svolge un ruolo "propulsivo"*

sull'attuazione dei progetti finanziati assistendo su richiesta i beneficiari del Programma" e che "a tal fine saranno costituiti tavoli partenariali a cui prendono parte, a titolo esemplificativo, gli Uffici Regionali competenti rationemateriae, le associazioni espressione del Terzo Settore, eventualmente i beneficiari portatori di particolari istanze, ed i rappresentanti dell'ANCI. Ai tavoli parteciperanno anche i program manager regionali";

- g. al fine di rendere omogenee le attività di monitoraggio e controllo delle azioni realizzate in attuazione dei progetti approvati per ciascun Ambito territoriale, Soggetto Beneficiario-Attuatore dell'intervento, l'Adg elabora appositi documenti per l'attività di monitoraggio e controllo previsti dal Programma nazionale ed in coerenza con i principi definiti nel SI.GE.CO. così come approvati dal CIS/COSA;
- h. la Regione attiverà l'apposito Ufficio regionale per il monitoraggio, la rendicontazione ed il controllo di primo livello nei termini previsti dal SI.GE.CO., con specifico riferimento all'utilizzo del sistema informativo locale **Sistema Gestione Progetti (SGP)** ai fini del monitoraggio della gestione dei progetti, delle attività di controllo di primo livello e della rendicontazione;
- i. sui progetti di competenza della Regione Puglia, il predetto Ufficio regionale, come sopra individuato:
- a) riceve dai Soggetti Beneficiari/Attuatori le domande di pagamento con le relative rendicontazioni di spesa per ciascuna tranche di attuazione, corredate:
- 1) dai documenti di auto - controllo relativamente agli aspetti tecnico/finanziari e di effettiva erogazione dei servizi e/o realizzazione di opere/beni (check list);
 - 2) dalla reportistica del sistema di monitoraggio SGP attraverso la quale dovrà essere esplicitamente attestata l'implementazione del flusso informativo dei giustificativi di spesa corrispondente alla rendicontazione presentata;
 - 3) dalla certificazione di regolarità amministrativo-contabile redatta dall'Organo di revisione economico - finanziaria dell'Ente locale beneficiario, richiesta per la domanda di pagamento a saldo di ciascun intervento;
- b) effettua le verifiche di completezza e correttezza documentali;
- c) comunica gli esiti dei controlli al Beneficiario-Attuatore, all'UTG del capoluogo di regione, al Program Manager e all'Ufficio di monitoraggio e controllo dell'Adg;
- d) trasmette le rendicontazioni di spesa all'Ufficio di monitoraggio e controllo dell'Adg;

TENUTO CONTO

che la concreta realizzazione di un sistema di gestione e controllo, ispirato al principio della sana gestione finanziaria ed all'efficienza dei controlli, comporta l'esigenza di disporre di idonei meccanismi di supporto tecnico a beneficio delle amministrazioni, a vario titolo coinvolte nell'intero macro-processo di attuazione, con particolare riferimento alle procedure di monitoraggio e controllo;

VISTE

- la dotazione per Assistenza Tecnica a disposizione dell'Adg, prevista dal Programma, da utilizzare in funzione delle esigenze specifiche di affiancamento e rafforzamento delle capacità amministrative e organizzative delle diverse Amministrazioni coinvolte;

- l'esigenza rappresentata dalla Regione Puglia di affiancare il personale in servizio presso la regione stessa, ed assegnato all'Ufficio regionale di controllo senza oneri aggiuntivi a carico dell'Adg, con 4 unità di personale esterno con competenze professionali specialistiche, il cui onere è a carico della suindicata dotazione finanziaria per Assistenza Tecnica dell'Adg;

RITENUTA

necessaria la definizione di una collaborazione istituzionale tra le sopra citate Amministrazioni nella realizzazione delle azioni di *monitoraggio e di controllo di primo livello (documentale) sulla spesa e "in loco"* per la verifica in itinere e/o ex-post della effettiva realizzazione del Piano di Intervento e dei relativi progetti, *nonché in quelle di accompagnamento* alla realizzazione del Programma Nazionale Servizi di Cura da finanziare a valere sulla dotazione di Assistenza Tecnica del Programma stesso;

VISTO

l'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, il quale stabilisce che le Amministrazioni Pubbliche possono concludere tra loro *Accordi* per disciplinare, in collaborazione, lo svolgimento di attività di reciproca competenza;

Tutto ciò premesso si conviene quanto segue:

Art. 1

Premesse

1. Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente accordo.

Art. 2

Oggetto

1. Il presente Accordo disciplina il rapporto di collaborazione tra il Ministero dell'Interno – Adg del Programma Nazionale Servizi di Cura all'Infanzia e agli Anziani non autosufficienti - e la Regione inerente le attività da svolgere per l'attuazione dei Piani di intervento, in particolare il monitoraggio ed il controllo di primo livello – documentale - sulla spesa relativa al predetto Programma, anche attraverso la realizzazione delle azioni di supporto e rafforzamento delle capacità amministrative e organizzative delle strutture regionali coinvolte nel Programma stesso e previste nel presente accordo.

Art. 3

Obiettivi e finalità

1. Con il presente Accordo vengono disciplinate le modalità di coinvolgimento della Regione, e della struttura regionale che sarà appositamente individuata, per l'esercizio delle funzioni di

controllo che dovranno accertare, nel rispetto dei principi della sana gestione finanziaria, che le spese dichiarate siano reali, che la fornitura di beni e servizi, ovvero la realizzazione di opere siano poste in atto conformemente al provvedimento di approvazione del Piano di intervento ammesso a finanziamento, che le spese sostenute dal Beneficiario - Attuatore siano corrette sotto il profilo amministrativo-contabile, ammissibili e coerenti con gli obiettivi del Piano di Azione Coesione.

2. Con il presente Accordo viene inoltre condivisa la possibilità, ove necessario, di potenziare, attraverso specifiche attività di supporto tecnico e accompagnamento, le competenze amministrative della Regione, funzionali all'efficace attuazione del sistema di gestione, monitoraggio e controllo, secondo le indicazioni del SI.GE.CO adottato dall'Adg. In particolare, secondo l'approccio innovativo di *governance* che caratterizza il Programma Nazionale Servizi di Cura, potranno essere realizzate le seguenti azioni di accompagnamento ed assistenza tecnica:

- a) attività di informazione, sensibilizzazione e affiancamento agli ambiti sociali territoriali funzionali nella predisposizione dei Piani di intervento;
- b) attività di assistenza tecnica e di supporto all'Amministrazione regionale nell'ambito dei compiti di sorveglianza sull'attuazione dei progetti, di monitoraggio e di controllo di primo livello – documentale - sulla spesa;
- c) messa a disposizione, a cura dell'Adg, di un sistema informativo preposto alle verifiche e ai controlli per la gestione informatizzata delle varie fasi del Programma.

Art. 4

Sistema informativo

1. Il sistema informativo che verrà utilizzato per le verifiche ed i controlli dei diversi enti e dei loro organi coinvolti nei processi di monitoraggio e controllo delle operazioni finanziate nell'ambito del PAC – Programma nazionale dei servizi di cura – è il sistema informativo locale SGP, realizzato dal Dipartimento per lo Sviluppo e la Coesione Economica del Ministero dello Sviluppo Economico.

La Regione, attraverso il predetto sistema informativo SGP, raccoglie tutti i dati trasmessi dai Soggetti Beneficiari-Attuatori da inviare, previa validazione, secondo le rispettive competenze, da parte di ognuno dei soggetti coinvolti, alla Banca Dati Unitaria (BDU), secondo i campi previsti dal tracciato standard del sistema di monitoraggio unitario ed in base alle indicazioni riportate nel *vademecum* di monitoraggio del PAC – Ministero dell'Interno – Servizi di Cura e relativo *Addendum* elaborato dal Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato – Ispettorato Generale per i Rapporti Finanziari con l'Unione Europea (IGRUE).

2. Le indicazioni operative e di dettaglio sono fornite con i documenti di Programma previsti per l'attività di monitoraggio e controllo.

Art. 5

Obblighi dell'Autorità di Gestione

1. L'Adg, nell'ipotesi in cui occorre dare attuazione a quanto previsto dall'art. 3, comma 2, si impegna nei confronti della Regione a comunicare formalmente le modalità di attuazione per la realizzazione degli interventi previsti dal medesimo comma.

2. L'Adg si impegna a garantire che la Regione riceva tutte le informazioni necessarie alla corretta attività di monitoraggio e controllo di primo livello – documentale – sulla spesa nonché ad assicurare alla stessa il necessario supporto tecnico-finanziario per l'attivazione dell'apposito Ufficio regionale.
3. L'Adg si impegna inoltre a trasmettere alla Regione gli atti abilitativi, contestualmente alla trasmissione dei medesimi ai Soggetti Beneficiari-Attuatori.
4. L'Adg assicura il supporto informatico per la gestione documentale degli interventi e per la rendicontazione da parte dei Beneficiari-Attuatori, nonché alla Regione ed alle Amministrazioni centrali coinvolte per il monitoraggio della spesa e di controllo di primo livello, mediante il sistema informativo SGP.
5. L'Adg si impegna, altresì, ad assolvere ad ogni altro onere ed adempimento previsto dalla normativa nazionale, nel rispetto di quanto previsto dal Sistema di Gestione e Controllo del Programma per tutta la durata del presente Accordo.

Art. 6

Obblighi della Regione

1. La Regione svolge l'attività di sorveglianza sull'attuazione dei *Piani di intervento*, l'attività di monitoraggio e l'attività di controllo di primo livello – documentale - sulla spesa, attraverso l'Ufficio regionale e il relativo responsabile individuato nell'Allegato A e secondo le modalità indicate nel medesimo Allegato A al presente accordo, del quale costituisce parte integrante e sostanziale.
2. La Regione mette a disposizione le proprie strutture per il coordinamento dell'attività di monitoraggio e controllo e/o i locali necessari per lo svolgimento delle attività di Assistenza Tecnica di cui all'art. 3, comma 2.
3. L'ufficio regionale di riferimento di cui al comma 1 supporta l'attività di controllo attraverso il proprio personale, affiancato dalle unità assegnate a valere sui fondi dell'assistenza tecnica del Programma. A garanzia dell'Adg, la Regione si obbliga pertanto ad osservare le disposizioni di cui al Documento di Programma comprensivo del Sistema di Gestione e Controllo (SI.GE.CO.) e ad assolvere ad ogni altro adempimento previsto dalla normativa nazionale in vigore per tutta la durata del presente Accordo.

Art. 7

Assistenza Tecnica e Risorse Finanziarie

1. Per le finalità di cui alla presente convenzione, verrà assegnato alla Regione l'importo di € 154.000,00 a valere sulle risorse attribuite alla Linea di Intervento per "Assistenza Tecnica" dal primo atto di riparto delle risorse finanziarie del Programma Nazionale Servizi di Cura all'Infanzia e agli Anziani non autosufficienti per la copertura dei seguenti costi, per un periodo di 12 mensilità come da relazione tecnica allegata:
 - assegnazione di personale esterno per lo svolgimento di attività di assistenza tecnica, a valere sulle risorse già individuate per "assistenza tecnica", anche nell'ambito della Convenzione con il Foromez;

- rimborso, al personale inviato in missione presso i comuni ai fini delle attività di controllo, delle spese di missione, come previsto dalla normativa vigente per il personale in servizio presso la Pubblica Amministrazione;
- acquisto di materiale informatico.

Tale importo potrà essere oggetto di rimodulazione, in considerazione delle eventuali necessità che dovessero congiuntamente rilevarsi al momento dell'adozione del secondo atto di riparto delle risorse finanziarie del Programma.

Art. 8

Decorrenza e durata

1. Il presente Accordo avrà immediata efficacia tra le parti a partire dalla sua sottoscrizione e per tutta la durata del Programma.
2. L'avvio operativo delle attività di cui all'art. 2 decorrerà dall'avvenuta registrazione da parte dei competenti Organi di controllo della presente convenzione.
3. Le attività di cui al presente accordo dovranno in ogni caso essere realizzate entro e non oltre il 31 dicembre 2015, fatti salvi gli adempimenti che si renderanno necessari per l'espletamento delle attività di chiusura del Programma.

Art. 9

Modifiche

1. Eventuali integrazioni e modifiche al presente Accordo potranno essere concordate con apposito atto aggiuntivo da sottoscrivere tra l'Adg e la Regione.

Luogo e data

Per la Regione

Per l'Autorità di Gestione

ALLEGATO “A”
ALL’ACCORDO SOTTOSCRITTO TRA IL MINISTERO DELL’INTERNO –
AUTORITÀ DI GESTIONE E LA REGIONE

VISTA la Convenzione sottoscritta in data odierna tra il Ministero dell’Interno, - Autorità di gestione del “Programma Nazionale Servizi di Cura all’Infanzia e agli Anziani non autosufficienti” del Piano di Azione e Coesione (di seguito Adg) - e la Regione Puglia (di seguito Regione) avente ad oggetto il rapporto di collaborazione riguardante le attività relative all’attuazione dei *Piani di intervento*, di monitoraggio e di controllo di primo livello – documentale - sulla spesa relativa al Programma Nazionale Servizi di Cura all’Infanzia e agli Anziani non autosufficienti, *anche* attraverso la realizzazione *delle* azioni di supporto e rafforzamento delle capacità amministrative e organizzative delle strutture *regionali* coinvolte nel Programma stesso e *previste nell’accordo medesimo*;

VISTO in particolare l’art. 6, comma 1, dell’accordo, che prevede che la Regione svolge l’attività relativa all’attuazione dei *Piani di intervento*, l’attività di monitoraggio e l’attività di controllo di primo livello – documentale - sulla spesa secondo le modalità indicate nel presente Allegato;

RITENUTO pertanto di disciplinare le modalità di svolgimento delle predette attività nel presente disciplinare che, accluso all’Accordo ne costituisce parte integrante e sostanziale quale Allegato “A”;

Tutto ciò premesso si conviene quanto segue:

Art. 1

Funzioni dell’Ufficio regionale di riferimento

1. Secondo quanto previsto nella Convenzione la Regione comunica, entro 10 gg. dalla firma del presente accordo, l’Ufficio regionale di riferimento ed il dirigente responsabile per le attività oggetto della Convenzione cui è affidata l’attività di monitoraggio e di controllo di primo livello – documentale e in loco - sulla spesa.

2. L’Ufficio regionale di riferimento svolge le seguenti ulteriori funzioni:

- Coordinamento, in esecuzione delle direttive e degli appositi documenti per l’attività di monitoraggio e controllo previsti dal Programma Nazionale;
- Assistenza e supporto per le attività di monitoraggio ai Beneficiari - Attuatori, in linea con gli indirizzi dell’Adg;
- Controllo di Qualità delle informazioni di propria competenza presenti sul Sistema Nazionale di Monitoraggio;
- Elaborazione di Rapporti di Monitoraggio per i Dipartimenti Regionali competenti, l’Adg e l’informazione al pubblico;
- Elaborazione di Rapporti di Rendicontazione per i Dipartimenti Regionali competenti e l’Adg.

Art. 2

Monitoraggio

1. L'Ufficio regionale di riferimento riceve dal Soggetto Beneficiario-Attuatore dati, atti e documentazione relativa alle varie fasi di realizzazione del Piano di intervento su supporto cartaceo [ovvero attraverso procedura informatizzata], nei modi indicati dall'Adg.

2. I dati di avanzamento finanziario, fisico e procedurale forniti dal Soggetto Beneficiario-Attuatore, mediante il sistema informativo SGP, utilizzando le funzionalità di accesso "web" del Sistema Nazionale di Monitoraggio, devono garantire la correttezza sotto il profilo amministrativo-contabile, l'affidabilità e la congruenza delle informazioni fornite e saranno sottoposti ad un processo di verifica e controllo al fine della validazione degli stessi per le operazioni del Programma. Il Soggetto Beneficiario-Attuatore assicura il Controllo di Qualità delle informazioni di propria competenza presenti sul Sistema Nazionale di Monitoraggio. I report periodici di monitoraggio saranno pubblicati sul sito istituzionale del Programma.

3. L'Ufficio regionale di riferimento riceve dal Soggetto Beneficiario-Attuatore specifiche relazioni sullo stato di avanzamento del Piano di intervento. In particolare:

- una relazione riferita alle modalità e fasi di espletamento delle procedure di gara, ove prescritta;
- relazioni periodiche bimestrali, contenenti l'indicazione della spesa effettivamente sostenuta, oltreché un report attestante lo stato di avanzamento delle procedure per l'acquisizione dei servizi/lavori/forniture e l'applicazione delle disposizioni in materia di informazione e pubblicità, redatte sulla base dello schema indicato dall'Adg;
- una relazione finale contenente, tra l'altro, le informazioni riepilogative in merito all'esecuzione del Piano di intervento.

4. Nell'ipotesi di mancato rispetto del cronoprogramma da parte del Soggetto Beneficiario o di rilevi in sede di controllo per irregolarità nell'attuazione del Piano di intervento o gravi ritardi, l'Ufficio regionale di riferimento ne dà immediata notizia all'Adg.

5. Nelle ipotesi di cui al comma precedente, l'Adg si riserva la facoltà di chiedere formalmente al Beneficiario-Attuatore deduzioni in ordine alle irregolarità riscontrate. In caso di mancata risposta o nell'eventualità che per 6 mesi consecutivi non vi sia nessun avanzamento del procedimento di spesa e non sia intervenuta alcuna comunicazione formale in ordine alle cause del mancato rispetto del cronoprogramma, l'Adg potrà richiedere formalmente al Beneficiario-Attuatore deduzioni in ordine alle irregolarità riscontrate. In caso di mancata risposta ovvero in presenza di motivazioni insufficienti, l'Adg, previa diffida, potrà procedere all'adozione dei conseguenti adeguati provvedimenti, ivi inclusa la revoca totale o parziale del finanziamento e/o il recupero, totale o parziale, degli eventuali importi erogati.

6. La trasmissione dei dati relativi al monitoraggio costituisce condizione necessaria per l'erogazione da parte dell'Adg dei pagamenti, così come definiti dal quadro economico di cui all'"allegato B" al disciplinare accluso al provvedimento di approvazione del Piano di intervento.

Art. 3

Rendicontazione

1. I Soggetti Beneficiari-Attuatori sono tenuti a rendicontare all'Ufficio regionale di riferimento della Regione, in qualità di organo preposto al controllo di primo livello, le spese effettivamente sostenute mediante supporto cartaceo [ovvero attraverso procedura informatizzata], nei modi indicati dall'Adg.

2. L'Ufficio regionale di riferimento, per il riconoscimento delle spese, riceve dal Responsabile unico del procedimento *dell'Ambito/Distretto Beneficiario-Attuatore* una attestazione, redatta secondo lo schema indicato dall'Adg, dalla quale risulti:

- a. che le spese sono state effettivamente sostenute per l'attività oggetto del Programma;
- b. che le spese sostenute sono corrette sotto il profilo amministrativo-contabile, ammissibili e coerenti con gli obiettivi del Piano di Azione Coesione;
- c. che tutta la spesa dichiarata si riferisce a pagamenti effettivamente eseguiti ed è supportata da ricevute o documenti contabili di equivalente natura probatoria;
- d. che le spese dichiarate sono conformi alle norme nazionali, regionali e regolamentari applicabili ed alla normativa vigente in materia di appalti pubblici di lavori, servizi e forniture, di informazione e pubblicità, di pari opportunità;
- e. che sono state adempiute tutte le prescrizioni di legge regionale, nazionale, ivi comprese quelle in materia fiscale e in materia di contrasto al lavoro non regolare;
- f. che le procedure sono state espletate nel rispetto dei principi di parità di trattamento, proporzionalità, trasparenza e concorrenza;
- g. che le spese effettuate sono conformi alle disposizioni del sistema di gestione e controllo (SI.GE.CO decreto n. 3 del 20 marzo 2013), al primo atto di riparto delle risorse finanziarie (decreto n. 4 del 20 marzo 2013), alle Linee Guida e al formulario (decreti 10 e 11 del 12 giugno 2013) ed al piano di intervento approvato e ammesso a finanziamento dall'Adg;
- h. l'assenza di cumulo del finanziamento con altre forme di assegnazione delle risorse finanziarie a valere sulle medesime voci di spesa ;
- i. il rispetto dei vincoli derivanti dal Patto di Stabilità e dalla normativa vigente in materia di finanza pubblica, ivi incluso, in particolare, il rispetto dei limiti di spesa previsti dalle vigenti disposizioni di legge in materia di personale.

3. Il Rup dell'Ambito/Distretto dovrà presentare, inoltre, all'Ufficio regionale della Regione, oltre alle attestazioni di cui al comma 2, le certificazioni attestanti:

- i pagamenti erogati sulla base dell'attestazione di spesa relativa alle prestazioni effettivamente eseguite;

- il rispetto del quadro economico e del cronoprogramma di spesa.

4. Ai medesimi fini, di cui al comma 2 del presente articolo, dovrà essere inoltrata, al dirigente responsabile dell'Ufficio regionale di controllo di primo livello, la dichiarazione con la quale l'organo di revisione economico-finanziaria del Comune capofila di ciascun Ambito/Distretto territoriale attesta che le spese e le procedure contrattuali sono state effettuate nel rispetto della legge nazionale e regionale, nonché delle previsioni statutarie e regolamentari comunali; attesta, inoltre, che è stata svolta l'attività di vigilanza e di controllo contabile e fiscale prevista dall'art. 239, comma 1, lettera c), del D. Lgs. 267/2000.

5. Il predetto Rup dell'Ambito/Distretto trasmette all'Ufficio Regionale di Riferimento, ai fini di cui ai commi 2 e 3, i documenti di spesa - in copia conforme - costituiti dalle fatture relative alle spese sostenute, ammissibili alla contribuzione, le quali dovranno essere quietanzate e corredate dalle dichiarazioni liberatorie dei fornitori, attestanti anche la modalità di pagamento ed i relativi estremi di identificazione. Ulteriore documentazione relativa alla maggiore specificazione della spesa sostenuta potrà essere richiesta, sia dall'organo preposto al controllo di primo livello sia dall'Adg, prima delle erogazioni intermedie e della erogazione finale.

6. Per il riconoscimento della spesa finale e per la relativa certificazione, l'Ufficio regionale di riferimento riceve dal Responsabile unico del procedimento *dell'Ambito/Distretto Beneficiario-Attuatore*, oltre alle attestazioni di cui ai commi 2, 3 e 4, la seguente ulteriore documentazione:

- certificazione attestante la rendicontazione finale del Piano di intervento;
- attestazione riguardante il rispetto del Piano finanziario e del cronoprogramma di spesa.

Art. 4

Controlli e verifiche

1. L'Ufficio regionale di riferimento della Regione controlla la completezza e la correttezza della documentazione ricevuta, verifica la corrispondenza tra i dati finanziari rendicontati e quelli inseriti nel Sistema Nazionale di monitoraggio dal Beneficiario-Attuatore, elabora i rapporti di rendicontazione per i Dipartimenti Regionali competenti e per l'Adg, istruisce misure correttive da adottare per garantire il regolare funzionamento del sistema di gestione e controllo (SI.GE.CO) e delle risorse finanziarie del Programma, trasmette, infine, previa validazione, gli esiti della rendicontazione della spesa all'Adg.
2. L'Ufficio regionale di riferimento, inoltre, trasmette all'Adg le check list - schede di sintesi - che attestano il corretto esperimento della fase di controllo di primo livello dei Piani di intervento, debitamente controfirmate dal responsabile dell'Ufficio stesso.
3. Il predetto Ufficio, ricevute le attestazioni di spesa e la rendicontazione della spesa dal Beneficiario - Attuatore, come previsto nell'atto convenzionale sottoscritto con l'Adg, procede al campionamento degli interventi ammessi a finanziamento al fine di attivare anche la seconda modalità di controllo di primo livello cd. "in loco" per la verifica in itinere e/o ex-post della effettiva realizzazione del Piano di Intervento e dei relativi progetti. Diversamente dai controlli documentali, svolti in sede, su base universale, le verifiche in loco saranno effettuate su almeno il 25-30% del totale dei piani di intervento.
4. L'Ufficio regionale di riferimento della Regione e l'Adg rimangono estranee ad ogni rapporto comunque instaurato dagli Enti Beneficiari - Attuatori con terzi, in relazione alla realizzazione delle opere ed all'acquisizione dei servizi e forniture. Le verifiche effettuate riguardano esclusivamente i rapporti che intercorrono con il Soggetto Beneficiario - Attuatore.
5. L'Ufficio regionale di riferimento può richiedere al Soggetto Beneficiario - Attuatore la documentazione relativa al Piano di intervento, ivi compresi tutti i giustificativi di spesa annullati secondo le indicazioni fornite dall'Adg, e può effettuare verifiche in loco, per almeno *cinque* anni successivi alla chiusura procedurale del Programma, al momento definita al 31.12.2015, salvo diversa indicazione da parte dall'Adg. A tali fini il Soggetto Beneficiario-Attuatore è tenuto a conservare e rendere disponibile la documentazione relativa al Piano di intervento, ivi compresi tutti i giustificativi di spesa.
6. Nell'ipotesi di accertamento di un'irregolarità nel corso dei controlli documentali, l'Ufficio regionale di riferimento deve darne immediata comunicazione all'Adg.
7. I controlli e le verifiche di cui al presente articolo non sollevano, in ogni caso, il Soggetto Beneficiario - Attuatore dalla piena ed esclusiva responsabilità della regolare e perfetta esecuzione del Piano di intervento, delle azioni in esso previste e delle relative procedure per l'acquisizione di servizi/lavori e forniture.

Art. 5

Verifiche di conformità e Collaudi

1. I progetti riguardanti le azioni previste nel Piano di intervento sono soggetti alle verifiche di conformità ed agli eventuali collaudi tecnici specifici prescritti per legge o per contratto, a carico del

Soggetto Beneficiario-Attuatore, in relazione alla natura delle azioni stesse, nei modi e termini di cui al decreto legislativo n. 163/2006 e relativo regolamento di attuazione n. 207/2010 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 6
Disponibilità dei dati

1. La Regione si impegna a conservare e rendere disponibili i dati e documenti attinenti alle funzioni e alle attività previste dalla Convenzione e dal presente accordo, per i cinque anni successivi alla chiusura procedurale del Programma, al momento definita al 31.12.2015, salvo diversa indicazione da parte dell'Adg. Si impegna, altresì, a trasferire i predetti dati e documenti all'Adg, su specifica richiesta della stessa.

Luogo e data

Per la Regione

Per l'Autorità di Gestione